

Tabella A annessa al regio decreto n. 394 in data 23 agosto 1894, per stipendi, indennità ed assegni al personale delle scuole secondarie governative all'estero.

Stipendi.

SCUOLE SECONDARIE LICEALI.

Professori reggenti	L. 2,100
Id. titolari di 3ª classe	» 2,400
Id. titolari di 2ª classe	» 2,700
Id. titolari di 1ª classe	» 3,000

SCUOLE SECONDARIE GINNASIALI, TECNICHE, PROFESSIONALI, ECC.

Professori reggenti	L. 1,800
Id. titolari di 3ª classe	» 2,100
Id. titolari di 2ª classe	» 2,400
Id. titolari di 1ª classe	» 2,700

SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E DI SECONDO GRADO.

Incaricati di ginnastica a	L. 300
Id. id. a	» 500
Id. id. a	» 800

Indennità di residenza.

Agli insegnanti titolari e reggenti delle scuole secondarie, da lire 800 a ire 1,000, secondo la località.

Agli incaricati nominati a norma dell'art. 22 del regio decreto organico, essendo insegnanti provvisori non spetta indennità di residenza.

Assegni di direzione.

Agli insegnanti incaricati della presidenza del liceo ginnasiale o di un istituto di pari grado, lire 1,000.

Agli insegnanti incaricati della direzione delle scuole ginnasiali, tecniche, commerciali, professionali, ecc., lire 800.

Metto a partito l'articolo 2 che importa l'abrogazione della tabella di cui fu dato lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Nel bilancio del Ministero degli affari esteri, a cominciare dall'esercizio 1905-906, saranno introdotte le variazioni necessarie per l'applicazione della tabella di cui all'articolo 1°.

MOSCHINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MOSCHINI. Nell'articolo terzo si parla del bilancio del Ministero degli affari esteri, a cominciare dall'esercizio 1905-906. Ora essendosi modificata la decorrenza della legge, si deve anche modificare lo stanziamento dei fondi e, invece di dire: esercizio 1905-906, si deve correggere: esercizio 1906-907.

TITTONI, ministro degli affari esteri. Giustissimo.

PRESIDENTE. Allora viene modificato l'articolo terzo in questo senso:

« Nel bilancio del Ministero degli affari esteri, a cominciare dall'esercizio 1906-907, saranno introdotte le variazioni necessarie per l'applicazione della tabella di cui all'articolo 1° ».

Metto a partito questo articolo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.